

Informazioni per i collaboratori in uscita

COPERTURA ASSICURATIVA DOPO LE DIMISSIONI

www.payrollplus.ch

PAYROLLPLUS 

Die Lohnplattform für Freelancer und KMU



In breve:

Quando termina la copertura assicurativa:

- *Assicurazione di indennità giornaliera di malattia:* con la cessazione del contratto di lavoro
- *Assicurazione contro gli infortuni:* Dopo 30 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro
- *Cassa pensioni:* Dopo un mese dalla cessazione del contratto di lavoro

Quali assicurazioni sono necessarie:

- Assicurazione infortuni obbligatoria (SUVA)
- Cassa malati
- Indennità giornaliera di malattia (Groupe Mutuel)
- AVS
- Cassa pensioni (Pensionskasse Pro)
- Assicurazione contro la disoccupazione (ALV)

Importante:

- Gli elenchi e le spiegazioni non sono esaustivi. Si applicano le condizioni contrattuali generali dei rispettivi assicuratori.

Proseguimento della copertura assicurativa:

I collaboratori che non assumono un nuovo impiego possono continuare la copertura assicurativa come segue:

- **Assicurazione infortuni obbligatoria - SUVA:**
 - Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro è possibile assicurarsi volontariamente contro i rischi di infortuni non professionali con un'«assicurazione complementare» al costo di CHF 25.- al mese (max. 6 mesi). I moduli corrispondenti possono essere richiesti alla SUVA. I beneficiari di indennità giornaliera di disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente dalla SUVA.
- **Cassa malati:**
 - Siete tenuti a comunicare alla vostra cassa malati entro un mese che non siete più assicurati contro gli infortuni ai sensi della LAINF. Dovete quindi includere il rischio di infortunio nella vostra cassa malati.
- **Indennità giornaliera di malattia Groupe Mutuel:**
 - Tutte le persone assicurate hanno il diritto di passare all'assicurazione individuale entro 3 mesi. Si rinuncia a nuove riserve. I premi vengono calcolati in base alla tariffa individuale. In questo modo potete ottenere la vostra copertura assicurativa senza restrizioni (riserve). *Non sussiste alcun diritto di passaggio, tra l'altro:*
 - in caso di cambio di lavoro e passaggio all'assicurazione del nuovo datore di lavoro
 - in caso di trasferimento della residenza all'estero
 - Per gli assicurati in età di pensionamento AVS
 - In caso di cessazione dell'attività lucrativa
- **AVS:**
 - I lavoratori che, dopo aver lasciato il posto di lavoro, non percepiscono un reddito sufficiente soggetto all'AVS né sono iscritti come disoccupati presso l'assicurazione contro la disoccupazione devono versare l'importo minimo AVS in quell'anno civile per evitare una riduzione della rendita.
- **Cassa pensioni - Cassa pensioni Pro:**
 - Per i rischi di decesso e invalidità siete assicurati ancora per un mese. Se desiderate mantenere questa copertura assicurativa, contattate direttamente la cassa pensioni (tel. +41 58 442 50 00) o l'istituto collettore LPP, in modo da continuare a essere assicurato (www.chaeis.net / tel. +41 799 75 75). Il trasferimento avviene senza riserve. I beneficiari di indennità giornaliera di disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente dall'istituto collettore per i rischi di decesso e invalidità.
- **Assicurazione contro la disoccupazione - AD:**
 - Già durante il periodo di preavviso dovete cercare un nuovo posto di lavoro. Il primo giorno di disoccupazione dovete presentarvi all'URC e documentare lì i vostri sforzi compiuti fino a quel momento.
Ulteriori informazioni: www.treffpunkt-arbeit.ch

PayrollPlus AG
Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon
+41 55 416 50 50, info@payrollplus.ch
www.payrollplus.ch